

# Ordinanza sulle poste

Avamprogetto 18 gennaio 2012

(OPO)

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 4 capoverso 2, 6 capoverso 5, 7 capoverso 5, 9 capoverso 2, 10, 12 capoverso 1, 13 capoverso 2, 14 capoversi 3, 6 e 8, 15, 16 capoversi 5 e 6, 17 capoverso 1, 18 capoverso 3, 19 capoverso 4, 30 capoverso 3, 31 capoverso 3, 32 capoversi 2 e 4, 34 e 36 della legge del 17 dicembre 2010<sup>1</sup> sulle poste (LPO),

*ordina:*

## Capitolo 1: Definizioni e delega del mandato di fornitura del servizio universale

### Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *fornitore*: persona fisica o giuridica che offre a clienti i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a LPO a proprio nome e a titolo professionale, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti direttamente o per il tramite di terzi;
- b. *subappaltatore*: persona fisica o giuridica incaricata da un fornitore di fornire servizi postali a nome di quest'ultimo;
- c. *Posta*: Posta Svizzera secondo l'articolo 1 della legge del 17 dicembre 2010<sup>2</sup> sull'organizzazione della Posta (LOP);
- d. *PostFinance*: PostFinance SA secondo l'articolo 14 LOP;
- e. *società del gruppo Posta*: PostFinance e le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla Posta, in particolare le società di capitali;
- f. *impianto di caselle postali*: struttura di un fornitore finalizzata alla distribuzione di invii postali, accessibile soltanto al gestore dell'installazione e ai proprietari delle caselle postali.

<sup>1</sup> RS 783.0

<sup>2</sup> RS 783.1

**Art. 2** Delega ad altre società del gruppo Posta dei mandati di fornitura del servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti

<sup>1</sup> In quanto la Posta o una società del gruppo Posta le deleghi mandati di fornitura del servizio universale nei settori dei servizi postali o del traffico dei pagamenti, un'altra società del gruppo ha i diritti e gli obblighi sanciti nella presente ordinanza.

<sup>2</sup> La Posta assicura che le società del gruppo adempiano i mandati di fornitura del servizio universale conformemente alle prescrizioni.

<sup>3</sup> La Posta conserva i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 44, 45, 49, 50, 51, 54, 58 capoverso 1 e 80 capoverso 4.

## **Capitolo 2: Diritti e obblighi dei fornitori**

### **Sezione 1: Obbligo di notifica ordinaria**

**Art. 3** Notifica ordinaria

<sup>1</sup> I fornitori che, con i servizi postali, realizzano una cifra d'affari annua di almeno 500 000 franchi devono notificarsi presso la Commissione delle poste (PostCom) entro due mesi dall'inizio dell'attività e trasmetterle le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4 e 5.

<sup>2</sup> La PostCom disciplina i dettagli amministrativi.

**Art. 4** Indicazioni

<sup>1</sup> Il fornitore deve trasmettere alla PostCom le seguenti indicazioni in formato elettronico e cartaceo:

- a. nome, ditta e indirizzo;
- b. descrizione delle prestazioni;
- c. descrizione dell'organizzazione;
- d. indicazioni sulla cifra d'affari annua realizzata con i servizi postali;
- e. prova della sede, del domicilio o della stabile organizzazione;
- f. prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore.

<sup>2</sup> Il fornitore deve comunicare entro due settimane alla PostCom qualsiasi modifica delle indicazioni di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Il fornitore deve provare di avere sede, domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera mediante un estratto del registro di commercio oppure un certificato di domicilio.

<sup>4</sup> Se ha sede o domicilio all'estero, il fornitore deve fornire la prova di cui al capoverso 1 lettera e mediante un estratto del registro di commercio, un certificato di domicilio o un documento equivalente e indicare un recapito in Svizzera.

**Art. 5** Prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore

<sup>1</sup> Il fornitore deve fornire ogni anno la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore.

<sup>2</sup> Il fornitore provvede mediante accordo scritto affinché i propri subappaltatori che, con i servizi postali, realizzano più del 50 per cento della cifra d'affari annua rispettino le condizioni di lavoro abituali nel settore.

**Art. 6** Prova del rispetto dell'obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro

<sup>1</sup> Il fornitore deve provare alla PostCom, con documenti quali lettere, e-mail o verbali, che conduce negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro con associazioni del personale rappresentative e autorizzate a negoziare un contratto collettivo di lavoro.

<sup>2</sup> La prova del rispetto dell'obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro deve essere fornita entro sei mesi dalla notifica ordinaria.

**Art. 7** Modifica della cifra d'affari annua determinante

Il fornitore che si è notificato conformemente all'articolo 3 e la cui cifra d'affari annua è inferiore a 500 000 franchi per due anni consecutivi deve comunicare alla PostCom la modifica della cifra d'affari annua entro due mesi dalla chiusura dei conti. Dal momento in cui ha comunicato tale modifica, al fornitore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8–10.

**Sezione 2: Obbligo di notifica semplificata****Art. 8** Notifica semplificata

<sup>1</sup> I fornitori che, con i servizi postali, realizzano una cifra d'affari annua inferiore a 500 000 franchi devono notificarsi presso la PostCom entro due mesi dall'inizio dell'attività e trasmetterle le seguenti indicazioni:

- a. nome, ditta e indirizzo;
- b. descrizione delle prestazioni;
- d. indicazioni sulla cifra d'affari annua realizzata con i servizi postali.

<sup>2</sup> La PostCom disciplina i dettagli amministrativi.

**Art. 9** Disposizioni non applicabili

I fornitori sono esonerati dai seguenti obblighi previsti nella presente ordinanza:

- a. l'obbligo di fornire le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4–7;
- b. l'obbligo di informazione di cui agli articoli 11–16;
- c. l'obbligo di cui all'articolo 28;

- d. l'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 53;
- e. l'obbligo di pagare la tassa di vigilanza di cui agli articoli 76–78.

**Art. 10** Modifica della cifra d'affari annua determinante

<sup>1</sup> Il fornitore che si è notificato conformemente all'articolo 8 e la cui cifra d'affari annua oltrepassa 500 000 franchi per due anni consecutivi deve, entro due mesi dalla chiusura dei conti:

- a. comunicare alla PostCom la modifica della cifra d'affari annua;
- b. trasmettere alla PostCom le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4 e 5 che non abbia ancora fornito.

<sup>2</sup> Dal momento in cui ha comunicato la modifica della cifra d'affari annua, il fornitore di cui al capoverso 1 è assoggettato agli obblighi di cui all'articolo 3.

### **Sezione 3: Obbligo di informazione**

**Art. 11** Pubblicazione dei prezzi e delle condizioni generali

Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali.

**Art. 12** Informazioni sull'organo di conciliazione

Il fornitore deve segnalare ai propri clienti la possibilità di adire l'organo di conciliazione di cui all'articolo 59, nonché informarli sui compiti di tale organo.

**Art. 13** Impiego degli indirizzi

<sup>1</sup> Il fornitore deve informare i propri clienti in merito all'impiego degli indirizzi.

<sup>2</sup> Il fornitore deve richiamare l'attenzione dei propri clienti sulla possibilità di rifiutare il consenso alla trasmissione di dati a fornitori o a terzi.

**Art. 14** Identificazione di invii postali e del fornitore

<sup>1</sup> Gli invii postali e i veicoli impiegati per il ritiro e la distribuzione devono essere contrassegnati in modo tale che un terzo possa ascriverli a un fornitore.

<sup>2</sup> Un terzo deve poter ascrivere il personale di distribuzione a un fornitore.

**Art. 15** Informazioni sulla qualità delle prestazioni

Il fornitore pubblica le informazioni di cui all'articolo 9 capoverso 2 LPO, segnatamente quelle sui tempi di consegna dei singoli invii postali.

**Art. 16** Modalità di informazione

<sup>1</sup> Il fornitore deve offrire ai propri clienti un accesso semplice e gratuito alle informazioni di cui agli articoli 11–15.

<sup>2</sup> Le informazioni possono essere fornite in formato elettronico o cartaceo.

**Sezione 4: Accesso agli impianti di caselle postali****Art. 17** Diritto

<sup>1</sup> Hanno diritto di accedere agli impianti di caselle postali i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio.

<sup>2</sup> Sugli invii postali distribuiti presso gli impianti di caselle postali deve essere identificabile il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio.

**Art. 18** Prestazioni

<sup>1</sup> Il gestore di un impianto di caselle postali deve garantire ai fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio l'accesso ad almeno le seguenti prestazioni:

- a. la presa in consegna e la distribuzione nelle caselle postali degli invii postali di cui all'articolo 2 lettere b–e LPO;
- b. la presa in consegna, il deposito e il recapito degli invii postali con avviso di ricevimento di cui all'articolo 2 lettere b–d LPO, nonché l'avviso del destinatario;
- c. la presa in consegna, il deposito e il recapito degli invii postali di cui all'articolo 2 lettere b–e LPO che, per dimensioni o caratteristiche, non sono adatti alla distribuzione nelle caselle postali, nonché l'avviso del destinatario.

<sup>2</sup> Il gestore dell'impianto di caselle postali determina il luogo e la fascia oraria in cui i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio possono recapitare gli invii postali. Nel far ciò, può tenere conto dei processi operativi esistenti.

<sup>3</sup> Per le prestazioni di cui al capoverso 1, il gestore di un impianto di caselle postali non assume una responsabilità più ampia rispetto a quella assunta nei confronti dei propri clienti dal fornitore che effettua la distribuzione a domicilio.

**Art. 19** Invii postali non recapitabili

<sup>1</sup> Il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio deve ritirare l'invio postale non recapitabile se il destinatario è sconosciuto oppure rifiuta di prendere in consegna l'invio.

<sup>2</sup> L'invio postale deve essere ritirato entro sette giorni presso l'impianto di caselle postali in cui avrebbe dovuto essere distribuito.

<sup>3</sup> Se l'invio postale non è ritirato, il gestore dell'impianto di caselle postali deve rispedirlo al fornitore che effettua la distribuzione a domicilio, a spese di quest'ultimo e al prezzo della categoria di spedizione più economica.

**Art. 20** Remunerazione delle prestazioni in caso di decisione in merito alla conclusione di un accordo sull'accesso

<sup>1</sup> Se la PostCom dispone la conclusione di un accordo sull'accesso all'impianto di caselle postali, la remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 18 capoverso 1 si compone:

- a. dei costi incrementali;
- b. di una quota proporzionale dei costi comuni non specifici alle prestazioni; e
- c. di un supplemento che la PostCom fissa in modo che il gestore dell'impianto di caselle postali che prende in consegna un invio postale non risulti svantaggiato rispetto al caso in cui l'invio gli fosse consegnato dal mittente in quanto fornitore.

<sup>2</sup> La remunerazione è calcolata in base ai costi figuranti nella contabilità del gestore dell'impianto di caselle postali.

**Art. 21** Pari trattamento e consultazione degli accordi

<sup>1</sup> Il gestore di un impianto di caselle postali assicura la parità di trattamento di tutti i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio.

<sup>2</sup> Il gestore di un impianto di caselle postali deve consegnare alla PostCom, entro due settimane dalla sua conclusione, l'accordo sull'accesso all'impianto di caselle postali.

<sup>3</sup> Su richiesta, la PostCom autorizza il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio e che negozia un accordo sull'accesso con il gestore di un impianto di caselle postali a consultare gli accordi già conclusi dal gestore in questione. Sono esclusi i contenuti che sottostanno al segreto d'affari.

## Sezione 5: Scambio di dati

**Art. 22** Diritto allo scambio e impiego dei dati

<sup>1</sup> Hanno diritto di scambiare indirizzi e ordini dei clienti (dati) i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio.

<sup>2</sup> Il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio può trattare gli indirizzi in quanto sia necessario per i seguenti scopi nell'ambito della distribuzione degli invii postali:

- a. la rispedizione;
- b. la deviazione;
- c. il trattenimento.

<sup>3</sup> Il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio deve informare i propri clienti in merito all'impiego dei dati e richiamare la loro attenzione sulla possibilità di rifiutare il consenso alla trasmissione di dati a fornitori o a terzi.

**Art. 23**           Contenuto e aggiornamento dei dati

I dati comprendono:

- a. il cognome e il nome del destinatario o la ditta;
- b. la via, il numero civico, il numero postale di avviamento e la località, nonché, se disponibile, l'ubicazione e il numero della casella postale;
- c. la decorrenza, la durata e il contenuto dell'ordine del cliente.
- d. per la spedizione e la deviazione di invii postali, l'indirizzo necessario.

<sup>2</sup> I dati devono essere aggiornati e messi a disposizione dal lunedì al venerdì entro 24 ore dalla registrazione elettronica dell'ordine del cliente. Sono esclusi i giorni festivi ordinari.

<sup>3</sup> I fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio non sono tenuti a verificare la correttezza dei dati, ma devono garantire che essi corrispondano alle indicazioni dei clienti.

**Art. 24**           Requisiti tecnici

<sup>1</sup> Lo scambio dei dati è effettuato per via elettronica mediante:

- a. un'interfaccia predefinita; o
- b. invio diretto.

<sup>2</sup> L'interfaccia predefinita dev'essere conforme agli standard tecnici riconosciuti.

<sup>3</sup> I dati devono essere trasmessi in un formato standardizzato e diffuso.

**Art. 25**           Costi delle prestazioni in caso di decisione in merito alla conclusione di un accordo sullo scambio di dati

<sup>1</sup> Se la PostCom dispone la conclusione di un accordo sullo scambio dei dati, i costi delle prestazioni di cui agli articoli 23–24 si compongono:

- a. dei costi incrementali; e
- b. di una quota proporzionale dei costi comuni non specifici alle prestazioni.

<sup>2</sup> Il calcolo si basa sui costi figuranti nella contabilità del fornitore che consegna i dati.

**Art. 26**           Ripartizione dell'eccedenza proveniente dagli ordini dei clienti

<sup>1</sup> I costi sostenuti per lo scambio di dati dal fornitore che effettua la distribuzione a domicilio sono coperti con la cifra d'affari realizzata con gli ordini dei clienti per la spedizione, la deviazione e il trattenimento di invii postali.

<sup>2</sup> Se il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio realizza un'eccedenza sulla cifra d'affari ottenuta con gli ordini dei clienti, l'eccedenza è ripartita proporzionalmente tra i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio e che si sono notificati secondo l'articolo 3.

<sup>3</sup> La quota spettante al singolo fornitore risulta dal rapporto tra la cifra d'affari annua realizzata con i servizi postali dal fornitore interessato che effettua la distribuzione a domicilio e la cifra d'affari di tutti i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio e che si sono notificati secondo l'articolo 3. I fornitori che si sono notificati secondo l'articolo 8 non partecipano alla ripartizione dell'eccedenza.

#### **Art. 27**          Pari trattamento e consultazione degli accordi

<sup>1</sup> Il fornitore di dati deve trattare in modo uguale tutti i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio.

<sup>2</sup> Gli accordi relativi allo scambio di dati devono essere consegnati alla PostCom entro due settimane dalla loro conclusione.

<sup>3</sup> Su richiesta, la PostCom autorizza il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio e che negozia un accordo sullo scambio di dati con il fornitore di tali dati a consultare gli accordi già conclusi dal fornitore di dati in questione. Sono esclusi i contenuti che sottostanno al segreto d'affari.

### **Sezione 6: Servizio postale in situazioni straordinarie**

#### **Art. 28**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale provvede affinché, soprattutto in caso di catastrofi o situazioni di emergenza che colpiscono duramente l'intero Paese, sia garantita una fornitura minima di servizi postali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce nel caso specifico:

- a. quali fornitori debbano garantire i servizi postali;
- b. quali servizi debbano essere forniti;
- c. l'ammontare dell'indennizzo.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può limitare o vietare la fornitura di servizi postali.

### **Capitolo 3: Servizio universale nel settore dei servizi postali**

#### **Sezione 1: Mandato**

#### **Art. 29**          Offerta

<sup>1</sup> Il servizio universale in Svizzera nel settore dei servizi postali comprende l'offerta per il trasporto dei seguenti invii postali indirizzati:

- a. lettere fino a 1 kg e pacchi fino a 20 kg, distribuiti come invio unico:
  1. il primo giorno feriale successivo al giorno della consegna,
  2. entro il terzo giorno feriale successivo al giorno della consegna;
- b. lettere fino a 1 kg e pacchi fino a 20 kg distribuiti come invii di massa;
- c. giornali e periodici in abbonamento con distribuzione regolare;
- d. atti giudiziari ed esecutivi con ricevuta fisica o elettronica.

<sup>2</sup> Il servizio universale transfrontaliero nel settore dei servizi postali è retto dalle disposizioni obbligatorie dei trattati internazionali. Esso comprende l'offerta per il trasporto all'estero dei seguenti invii postali indirizzati:

- a. lettere fino a 1 kg e pacchi fino a 20 kg distribuiti come invio singolo;
- b. lettere fino a 1 kg e pacchi fino a 20 kg distribuiti come invii di massa.

<sup>3</sup> La Posta offre ai mittenti i seguenti servizi:

- a. avviso di ricevimento;
- b. rinvio.

<sup>4</sup> La Posta offre ai destinatari i seguenti servizi:

- a. rispedizione;
- b. deviazione;
- c. trattenimento.

<sup>5</sup> Per invio unico si intendono gli invii postali che il mittente affida alla Posta affinché quest'ultima li trasporti secondo le condizioni generali.

<sup>6</sup> Per invio di massa si intendono gli invii postali che il mittente affida alla Posta affinché quest'ultima li trasporti secondo condizioni individuali convenute in un contratto scritto per il trasporto.

<sup>7</sup> I giorni feriali e di consegna sono dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi ordinari.

<sup>8</sup> Non fanno parte dell'offerta del servizio universale gli invii espressi e per corriere.

### **Art. 30** Presa in consegna

<sup>1</sup> La Posta prende in consegna in uffici e agenzie postali le lettere e i pacchi di cui all'articolo 29 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a.

<sup>2</sup> La Posta prende inoltre in consegna nelle cassette postali pubbliche le lettere preaffrancate per la Svizzera e l'estero senza avviso di ricevimento.

<sup>3</sup> La Posta mette a disposizione appositi uffici d'accettazione per gli invii postali di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettere b-d e capoverso 2 lettera b.

### **Art. 31** Distribuzione a domicilio

<sup>1</sup> La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali, se:

- a. la casa in questione si trova in un insediamento costituito da almeno cinque case abitate tutto l'anno e distribuite su una superficie massima di un ettaro; oppure
- b. la durata del tragitto per servire una casa abitata tutto l'anno non supera complessivamente i due minuti a partire da un insediamento di cui alla lettera a.

<sup>3</sup> Se non è effettuata la distribuzione a domicilio, la Posta offre al destinatario una soluzione alternativa. Può ridurre la frequenza di distribuzione, designare un altro punto di distribuzione od obbligare il destinatario a ritirare gli invii postali presso l'ufficio o l'agenzia postale più vicina. Il destinatario deve essere previamente consultato.

<sup>3</sup> La Posta non è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali, se:

- a. la distribuzione comporta difficoltà eccessive, come cattive condizioni stradali oppure pericoli per il personale di distribuzione;
- b. il destinatario e la Posta hanno concordato un altro punto di distribuzione o un'altra forma di distribuzione; oppure
- c. non sono soddisfatte le disposizioni concernenti le cassette delle lettere e gli impianti di cassette per le lettere di cui agli articoli 67–69.

### **Art. 32**            Tempi di consegna in Svizzera

<sup>1</sup> La Posta deve rispettare i tempi di consegna degli invii postali di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera a:

- a. nel 97 per cento dei casi per le lettere;
- b. nel 95 per cento dei casi per i pacchi.

<sup>2</sup> I metodi per misurare i tempi di consegna devono essere scientificamente riconosciuti e certificati da un organo indipendente. Devono inoltre basarsi su standard di qualità internazionali e tenere conto dello stato della tecnica.

<sup>3</sup> La PostCom approva i metodi e gli strumenti di misurazione.

### **Art. 33**            Raggiungibilità

<sup>1</sup> La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese.

<sup>2</sup> In ogni regione di pianificazione abitata deve esserci almeno un ufficio postale.

<sup>3</sup> Il 90 per cento della popolazione residente permanente deve poter raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, la rete di uffici e agenzie postali nell'arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio a domicilio, la rete di uffici e agenzie postali che serve l'economia domestica interessata deve essere raggiungibile nell'arco di 30 minuti.

<sup>4</sup> Per servizio a domicilio s'intende la presa in consegna presso il mittente di invii postali secondo l'articolo 29 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a.

<sup>5</sup> Il metodo per misurare la raggiungibilità deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica.

<sup>6</sup> Il metodo e gli strumenti di misurazione devono essere approvati dalla PostCom.

**Art. 34** Procedura in caso di chiusura o trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale

<sup>1</sup> Prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.

<sup>2</sup> Se non si giunge a una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta.

<sup>3</sup> La PostCom può svolgere una procedura di conciliazione.

<sup>4</sup> Un volta adita la PostCom o svolta la procedura di conciliazione, entro tre mesi la PostCom rivolge una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se:

- a. la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1;
- b. sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui all'articolo 33; e
- c. la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali.

<sup>5</sup> La procedura è gratuita.

<sup>6</sup> Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l'ufficio o l'agenzia postale in questione.

<sup>7</sup> La Posta non può chiudere né trasferire l'ufficio o l'agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom.

**Art. 35** Eccezioni all'obbligo di trasporto

<sup>1</sup> La Posta può escludere dal trasporto gli invii postali di cui all'articolo 29 il cui contenuto è pericoloso o illegale, se tali invii:

- a. contengono merci pericolose in quantità superiore al limite legale;
- b. contengono merci il cui trasporto o consumo è illegale; oppure
- c. possono ferire persone o causare danni a cose.

<sup>2</sup> Nelle proprie condizioni generali la Posta specifica gli invii postali che, a causa del loro contenuto, sono esclusi dal trasporto.

## Sezione 2: Promozione della stampa regionale e locale nonché della stampa associativa e delle fondazioni

**Art. 36** Giornali e periodici aventi diritto a una riduzione per la distribuzione

<sup>1</sup> Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i giornali di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO. Per stampa regionale e locale si intendono i giornali che:

- a. sono in abbonamento;
- b. sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare;
- c. sono diffusi prevalentemente in Svizzera;
- d. sono pubblicati almeno settimanalmente;
- e. non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi;
- f. presentano una parte redazionale di almeno il 60 per cento in media;
- g. non appartengono alla stampa associativa e delle fondazioni né alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero;
- h. non sono in maggioranza di proprietà pubblica;
- i. non sono editi, direttamente o indirettamente, da un ente statale;
- j. sono a pagamento;
- k. hanno una tiratura media compresa tra i 1000 e i 40 000 esemplari per edizione, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto;
- l. non appartengono a una rete di testate la cui tiratura media complessiva supera i 100 000 esemplari per edizione, tenendo presente che la tiratura complessiva risulta dalla somma delle tirature autenticate dei singoli titoli per edizione e deve essere autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto; e
- m. non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti.

<sup>2</sup> Per testata secondo il capoverso 1 lettera l si intende un giornale pubblicato con un titolo a sé stante e che non è né direttamente né indirettamente, quanto a capitale e voti, in maggioranza di proprietà dell'editore del giornale principale. Per giornale principale si intende il giornale che mette a disposizione delle altre testate della rete le parti principali dei contenuti redazionali.

<sup>3</sup> Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i giornali e i periodici di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettera b LPO. Per stampa associativa e delle fondazioni si intendono i giornali e i periodici che:

- a. sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare;
- b. sono diffusi prevalentemente in Svizzera;
- c. le organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni, cooperative e fondazioni) inviano a:
  1. i propri abbonati,

2. i propri donatori, oppure
3. i propri membri;
- d. sono pubblicati almeno trimestralmente;
- e. pesano meno di 1 kg, compresi gli inserti;
- f. non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi;
- g. presentano una parte redazionale di almeno il 60 per cento in media;
- h. hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 300 000 esemplari per edizione;
- i. non sono in maggioranza di proprietà pubblica;
- j. non sono editi, direttamente o indirettamente, da un ente statale;
- k. sono a pagamento;
- l. constano di almeno quattro pagine; e
- m. sono inviati senza lettera d'accompagnamento personalizzata.

<sup>4</sup> Il capoverso 3 lettere c, i, j e k non si applica alle Chiese nazionali o altre comunità religiose riconosciute a livello cantonale.

#### **Art. 37**            Procedura

La richiesta di una riduzione per la distribuzione di giornali e periodici va presentata all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno seguente.

### **Capitolo 4: Servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti**

#### **Art. 38**            Offerta

<sup>1</sup> Il servizio universale comprende l'offerta, destinata alle persone fisiche o giuridiche con domicilio, sede o stabile organizzazione in Svizzera, delle seguenti prestazioni erogate a livello nazionale nel settore del traffico dei pagamenti in franchi svizzeri:

- a. l'apertura e la tenuta di un conto per il traffico dei pagamenti;
- b. i trasferimenti dal proprio conto per il traffico dei pagamenti al conto di un terzo;
- c. i trasferimenti di contanti sul conto di un terzo, sempre che non sussistano obblighi di identificazione dell'ordinante a livello nazionale o internazionale;
- d. il versamento di contanti sul proprio conto per il traffico dei pagamenti;
- e. il prelievo di contanti dal proprio conto per il traffico dei pagamenti, fatta salva la disponibilità di contanti nel punto di prelievo.

<sup>2</sup> Su richiesta, PostFinance emette un giustificativo fisico o elettronico per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere b–e.

#### **Art. 39** Accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti

<sup>1</sup> L'accesso è adeguato se il 90 per cento della popolazione residente permanente può accedere, a piedi o con i mezzi pubblici, alle prestazioni di cui all'articolo 38 capoverso 1 lettere c–e nell'arco di 30 minuti.

<sup>2</sup> Il metodo per misurare l'accesso deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica.

<sup>3</sup> Il metodo e gli strumenti di misurazione devono essere approvati dall'UFCOM.

#### **Art. 40** Eccezioni

<sup>1</sup> PostFinance può precludere a determinati clienti la fruizione delle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti di cui all'articolo 38, se:

- a. disposizioni nazionali o internazionali nell'ambito della legislazione in materia di mercati finanziari, riciclaggio di denaro o embargo si oppongono alla fornitura della prestazione; oppure
- b. vi è il rischio di gravi danni sul piano legale e della reputazione.

<sup>2</sup> Nelle proprie condizioni generali PostFinance specifica i casi che danno luogo alla preclusione delle prestazioni.

### **Capitolo 5: Finanziamento del servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti**

#### **Art. 41** Principio

Il servizio universale è finanziato con i ricavi della Posta e delle società del gruppo Posta.

#### **Art. 42** Fissazione dei prezzi

<sup>1</sup> La Posta e le società del gruppo Posta fissano i prezzi delle proprie prestazioni in base a principi economici e tenendo conto del finanziamento del servizio universale.

<sup>2</sup> La Posta fissa i prezzi degli invii postali di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera a indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto della fissazione dei prezzi indipendentemente dalla distanza.

<sup>3</sup> La Posta fissa i prezzi per la distribuzione dei giornali e periodici di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera c indipendentemente dalla distanza. L'UFCOM verifica periodicamente il rispetto della fissazione dei prezzi indipendentemente dalla distanza.

<sup>4</sup> Ai giornali e ai periodici aventi diritto a una riduzione per la distribuzione secondo l'articolo 36 è concessa, per ogni esemplare, una riduzione sul prezzo fissato secondo il capoverso 2.

<sup>5</sup> La riduzione per la distribuzione è calcolata ogni anno in base alla quantità di stampa regionale e locale ovvero di stampa associativa e delle fondazioni che, nell'anno precedente, ha avuto diritto alla riduzione. Le eventuali differenze sono computate l'anno successivo nelle nuove riduzioni.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale verifica i calcoli effettuati dalla Posta secondo i capoversi 2-4 e approva i prezzi ridotti.

<sup>7</sup> Gli invii postali di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera a, aperti e recanti la dicitura «cecogrammi», sono trasportati gratuitamente, se:

- a. sono consegnati da ipovedenti, non vedenti o dalle organizzazioni di ipovedenti o non vedenti oppure sono loro indirizzati; e
- b. contengono documenti in Braille o registrazioni sonore non utilizzati per scopi di comunicazione commerciale.

#### **Art. 43** Divieto di sovvenzionamento trasversale

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 LPO un sovvenzionamento trasversale è illecito, se:

- a. i ricavi realizzati con una prestazione non inclusa nel servizio universale non sono sufficienti per coprire i costi incrementali di tale prestazione; e
- b. i ricavi realizzati con una prestazione o con un intero settore di un'impresa facente parte del servizio riservato superano i costi unici di tale prestazione o settore.

<sup>2</sup> I costi sono attribuiti secondo un modello a più livelli che distribuisce tutti i costi sulle prestazioni interessate e poggia su principi contabili che devono essere oggettivamente giustificabili (principio di piena concorrenza).

<sup>3</sup> La Posta e le società del gruppo Posta devono rispettare il divieto di sovvenzionamento trasversale.

#### **Art. 44** Calcolo dei costi netti derivanti dall'obbligo di fornire il servizio universale

<sup>1</sup> I costi netti derivanti dall'obbligo di fornire il servizio universale risultano dal confronto tra il risultato che il gruppo Posta consegue tenendo conto dell'obbligo di fornire il servizio universale e il risultato ipotetico che conseguirebbe senza tale obbligo.

<sup>2</sup> Per determinare i costi netti derivanti dall'obbligo di fornire il servizio universale, la Posta presenta alla PostCom lo scenario senza tale obbligo. Lo scenario deve essere approvato dalla PostCom.

<sup>3</sup> La Posta calcola i costi netti come differenza tra i costi evitati e i ricavi non conseguiti per le prestazioni nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti.

<sup>4</sup> I costi netti derivanti dall'obbligo di fornire il servizio universale sono determinati congiuntamente per tutti gli aspetti del servizio universale.

<sup>5</sup> Nel determinare i costi evitati va tenuto conto di tutti i processi interessati dall'obbligo di fornire il servizio universale.

<sup>6</sup> I ricavi non conseguiti sono determinati tenendo conto delle prestazioni nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti che, prese singolarmente, rappresentano almeno l'un per cento della cifra d'affari del gruppo Posta.

<sup>7</sup> I calcoli sono effettuati nel quadro di un calcolo dei costi netti a sé stante.

#### **Art. 45**           Compensazione dei costi netti

<sup>1</sup> La Posta può compensare i costi netti derivanti dai servizi erogati in virtù dell'obbligo di fornire il servizio universale secondo gli articoli 13–17, 32 e 33 LPO trasferendo fondi tra i singoli settori e le società del gruppo Posta.

<sup>2</sup> La Posta definisce un'eventuale compensazione dei costi netti in modo tale da soddisfare i seguenti requisiti:

- a. i contributi secondo l'articolo 16 capoverso 7 LPO devono essere destinati ai giornali e periodici aventi diritto a una riduzione per la distribuzione;
- b. i servizi riservati devono coprire i propri costi e possono essere gravati al massimo dei costi netti derivanti dai servizi erogati in virtù dell'obbligo di fornire il servizio universale secondo gli articoli 13–17, 32 e 33 LPO;
- c. i servizi finanziari gestiti da PostFinance possono farsi carico al massimo dei costi netti derivanti dai servizi erogati in virtù dell'obbligo di fornire il servizio universale secondo gli articoli 32 e 33 LPO.

#### **Art. 46**           Contabilità

<sup>1</sup> La contabilità finanziaria della Posta e delle società del gruppo Posta dev'essere conforme a norme contabili riconosciute a livello internazionale.

<sup>2</sup> Nella contabilità d'esercizio la Posta e le società del gruppo Posta espongono i costi e i ricavi delle singole prestazioni.

<sup>3</sup> I ricavi corrispondono al reddito d'esercizio secondo la contabilità finanziaria, al netto del reddito non operativo e tenendo conto di un'eventuale compensazione dei costi netti.

<sup>4</sup> I costi corrispondono ai costi d'esercizio esposti nella contabilità finanziaria, al netto dei costi non operativi e tenendo conto degli ammortamenti figurativi e dei costi figurativi del capitale, nonché di un'eventuale compensazione dei costi netti. I costi del capitale sono calcolati con il metodo del costo medio ponderato del capitale (*Weighted Average Cost of Capital, WACC*), basandosi sulla struttura del capitale di imprese comparabili e di interessi commisurati al rischio.

<sup>5</sup> I costi netti di cui all'articolo 44 sono calcolati sulla base dei costi e dei ricavi esposti nella contabilità d'esercizio secondo i capoversi 2–4 prima della compensazione dei costi netti di cui all'articolo 45. Per verificare il rispetto del divieto di

sovvenzionamento trasversale di cui all'articolo 43 sono determinanti i costi e i ricavi dopo la compensazione dei costi netti.

## **Capitolo 6: Vigilanza**

### **Sezione 1: Vigilanza sul servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti**

#### **Art. 47** Verifica del rispetto dei requisiti qualitativi dei servizi postali

<sup>1</sup> La Posta verifica annualmente che vengano rispettati i requisiti relativi ai tempi di consegna di cui all'articolo 32 e alla raggiungibilità di cui all'articolo 33. A tal fine può avvalersi di un organo indipendente.

<sup>2</sup> Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta un rapporto alla PostCom.

<sup>3</sup> La PostCom verifica i risultati del rapporto e pubblica l'esito della verifica.

#### **Art. 48** Verifica dell'accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti

<sup>1</sup> PostFinance verifica annualmente che vengano rispettati i requisiti relativi all'accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti di cui all'articolo 39. A tal fine può avvalersi di un organo indipendente.

<sup>2</sup> Entro il 31 marzo di ogni anno PostFinance presenta all'UFCOM un rapporto sul rispetto dei requisiti relativi all'accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti di cui all'articolo 39.

<sup>3</sup> L'UFCOM verifica i risultati del rapporto e pubblica l'esito della verifica.

#### **Art. 49** Verifica del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale

<sup>1</sup> La Posta stabilisce l'elenco delle prestazioni assegnate al servizio universale e, entro il 31 gennaio di ogni anno, lo presenta alla PostCom per l'anno in corso.

<sup>2</sup> La PostCom verifica e approva l'elenco entro un mese.

<sup>3</sup> La Posta attribuisce i costi e i ricavi alle prestazioni assegnate secondo il capoverso 1 e, entro il 31 marzo di ogni anno, fornisce la prova che il risultato dell'anno precedente è pari ad almeno la somma dei risultati delle prestazioni del servizio universale secondo gli articoli 13–17, 32 e 33 LPO. La PostCom verifica e ratifica la prova entro tre mesi.

<sup>4</sup> Nel caso specifico, la prova è considerata fornita se la Posta espone i ricavi e i costi incrementali derivanti da una prestazione, nonché l'attribuzione alla prestazione interessata dei costi dei processi principali e di quelli subordinati rilevanti e se i criteri di cui all'articolo 43 non sono soddisfatti. Se non è in grado di fornire la prova in questi termini, la Posta espone i costi unici della prestazione in questione.

**Art. 50** Approvazione dei calcoli dei costi netti del servizio universale

<sup>1</sup> Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta alla PostCom i calcoli dei costi netti secondo l'articolo 44 e la prova del rispetto dei requisiti per la compensazione dei costi netti secondo l'articolo 45.

<sup>2</sup> I calcoli devono essere approvati dalla PostCom.

**Art. 51** Verifica indipendente

La Posta incarica un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo l'articolo 7 della legge del 16 dicembre 2005<sup>3</sup> sui revisori di effettuare la verifica, destinata alla PostCom:

- a. del calcolo dei costi netti secondo l'articolo 44 e del rispetto dei requisiti relativi alla compensazione dei costi netti secondo l'articolo 45;
- b. del rispetto dei requisiti relativi alla contabilità secondo l'articolo 46;
- c. della corretta attribuzione dei costi e dei ricavi, nonché della prova annuale del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale secondo l'articolo 49 capoverso 3.

**Art. 52** Prescrizioni amministrative

La PostCom può emanare prescrizioni amministrative concernenti la verifica del calcolo dei costi netti secondo l'articolo 44 e della prova del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale nel caso specifico secondo l'articolo 49 capoverso 4.

**Sezione 2: Obbligo di fornire informazioni alla PostCom e compiti della PostCom****Art. 53** Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom

<sup>1</sup> I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico e cartaceo, la relazione di bilancio relativa all'anno precedente.

<sup>2</sup> Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico e cartaceo:

- a. le indicazioni relative alla cifra d'affari e al volume delle singole prestazioni postali;
- b. le indicazioni relative all'evoluzione dei posti di lavoro;
- c. la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerti servizi postali;
- d. gli elenchi delle offerte e dei prezzi;

<sup>3</sup> RS 221.302

- e. la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l'articolo 5;
- f. la prova del rispetto dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 11–16.

<sup>3</sup> Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla.

#### **Art. 54** Obbligo della Posta di fornire informazioni alla PostCom

Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta alla PostCom un rapporto sul rispetto dell'obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali. Nel rapporto deve in particolare:

- a. specificare le zone con servizio a domicilio;
- b. descrivere l'evoluzione del servizio universale nel settore dei servizi postali;
- c. indicare gli invii postali persi e i reclami relativi al servizio universale nel settore dei servizi postali.

#### **Art. 55** Analisi delle condizioni di lavoro abituali nel settore

<sup>1</sup> La PostCom analizza periodicamente le condizioni di lavoro abituali nel settore, in particolare sulla base dei seguenti criteri:

- a. la retribuzione, inclusi i supplementi salariali e il pagamento del salario in caso di impedimento al lavoro;
- b. l'orario di lavoro, inclusa la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e a turni;
- c. il diritto alle vacanze.

<sup>2</sup> La PostCom analizza le condizioni di lavoro abituali nel settore determinando i salari annui medi effettivi dei lavoratori nel settore operativo e stabilendo standard minimi.

<sup>3</sup> Se un fornitore ha concluso un contratto collettivo di lavoro per il settore dei servizi postali, si presume che le condizioni di lavoro abituali nel settore siano rispettate.

#### **Art. 56** Trattamento dei dati

<sup>1</sup> La PostCom tiene una banca dati per la registrazione e la gestione dei fornitori. Può iscriverli, in particolare, misure, oneri e sanzioni.

<sup>2</sup> La PostCom può pubblicare un elenco dei fornitori notificati e i dati sul servizio universale nel settore dei servizi postali.

### **Sezione 3: Competenza dell'UFCOM e obbligo di fornire informazioni all'UFCOM**

#### **Art. 57**            Competenza

L'UFCOM è in particolare competente per:

- a. la vigilanza sul servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti;
- b. i compiti riguardanti la riduzione per la distribuzione di giornali e periodici della stampa regionale e locale nonché della stampa associativa e delle fondazioni;
- c. i compiti riguardanti le organizzazioni e gli accordi internazionali.

#### **Art. 58**            Obbligo di fornire informazioni all'UFCOM

<sup>1</sup> Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta all'UFCOM un rapporto sul rispetto dell'obbligo di fornire il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. Nel rapporto deve in particolare:

- a. descrivere l'evoluzione dei posti di lavoro;
- b. descrivere l'evoluzione del servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti;
- c. indicare i reclami relativi al servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.

<sup>2</sup> La Posta presenta ogni anno all'UFCOM i calcoli e i prezzi ridotti per la promozione di giornali e periodici secondo l'articolo 42 capoversi 2-4 in vista dell'approvazione da parte del Consiglio federale.

### **Sezione 4: Organo di conciliazione**

#### **Art. 59**            Istituzione e delega

<sup>1</sup> La PostCom istituisce l'organo di conciliazione per una durata determinata. A tale scopo può indire una pubblica gara, che non soggiace agli articoli 32-39 dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995<sup>4</sup> sugli acquisti pubblici.

<sup>2</sup> La PostCom approva la nomina delle persone fisiche designate quali responsabili dell'organo di conciliazione.

<sup>3</sup> La PostCom delega a un organo di conciliazione i compiti di conciliazione, a condizione che tale organo:

- a. garantisca di rispettare il diritto applicabile nel settore;
- b. disponga di una strategia di finanziamento dell'attività di conciliazione;

<sup>4</sup> RS 172.056.11

- c. garantisca che le persone a cui affida la composizione delle controversie dispongano delle necessarie competenze professionali;
- d. garantisca la trasparenza della sua attività nei confronti della PostCom e di tutta la collettività; in particolare si impegni a pubblicare annualmente un rapporto sul suo operato.

<sup>4</sup> La delega deve essere fatta sotto forma di contratto di diritto amministrativo.

#### **Art. 60**           Compiti

<sup>1</sup> L'organo di conciliazione si occupa di ogni controversia di diritto civile che sorga tra un cliente e il suo fornitore.

<sup>2</sup> Esercita il suo compito di conciliazione in modo indipendente, imparziale, trasparente ed efficace. Non può essere vincolato ad alcuna direttiva generale o particolare concernente la composizione di una controversia.

#### **Art. 61**           Regolamenti e principi procedurali

<sup>1</sup> L'organo di conciliazione emana un regolamento di procedura e lo sottopone alla PostCom per approvazione. La procedura di conciliazione deve essere equa e rapida per i clienti.

<sup>2</sup> L'organo di conciliazione emana un regolamento sugli emolumenti e lo sottopone alla PostCom per approvazione. La procedura di conciliazione deve comportare costi contenuti per i clienti.

<sup>3</sup> Una richiesta di conciliazione può essere accolta solo se:

- a. la parte richiedente ha dapprima cercato di risolvere la controversia prendendo direttamente contatto con l'altra parte;
- b. è presentata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di procedura dell'organo di conciliazione;
- c. non è palesemente abusiva;
- d. non è stato adito alcun tribunale o tribunale arbitrale.

<sup>4</sup> La procedura di conciliazione si svolge, su scelta del cliente, in una delle lingue ufficiali della Confederazione.

<sup>5</sup> Se le parti non giungono a un accordo su una soluzione negoziata, l'organo di conciliazione formula una proposta di conciliazione equa. Su richiesta di una parte, redige un rapporto in cui espone lo svolgimento della procedura di conciliazione.

<sup>6</sup> La procedura di conciliazione si conclude con il ritiro della richiesta, l'ottenimento di un accordo tra le parti, la proposta dell'organo di conciliazione, il rigetto della richiesta oppure se l'organo di conciliazione vi pone termine secondo l'articolo 62 capoverso 2.

**Art. 62** Rapporti con altre procedure

<sup>1</sup> Una richiesta di composizione non preclude la possibilità di adire un tribunale civile.

<sup>2</sup> L'organo di conciliazione pone termine alla procedura non appena un tribunale o un tribunale arbitrale è adito per decidere della controversia.

**Art. 63** Obblighi dei fornitori

<sup>1</sup> I fornitori coinvolti in una richiesta di conciliazione sono tenuti a partecipare alla procedura di conciliazione.

<sup>2</sup> Su richiesta, i fornitori trasmettono all'organo di conciliazione i dati necessari per comporre la controversia.

**Art. 64** Protezione dei dati

<sup>1</sup> L'organo di conciliazione può trattare i dati personali concernenti le parti della controversia purché sia necessario all'adempimento dei compiti affidatigli. Conserva i dati in questione al massimo per cinque anni dopo la conclusione della procedura di conciliazione.

<sup>2</sup> Le persone incaricate dall'organo di conciliazione di svolgere un compito sono tenute a rispettare il segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 320 del Codice penale<sup>5</sup>. La PostCom è l'autorità superiore autorizzata a sciogliere una persona dal segreto d'ufficio.

<sup>3</sup> L'organo di conciliazione può pubblicare le sue proposte di conciliazione in forma anonimizzata.

<sup>4</sup> Se la PostCom istituisce un nuovo organo di conciliazione, il precedente organo deve trasmettere gratuitamente a quello nuovo i dati sui procedimenti pendenti al momento in cui cessa le sue attività di conciliazione.

**Art. 65** Tasse di procedura e di trattamento

<sup>1</sup> I fornitori versano una tassa per ogni procedura alla quale prendono parte. L'organo di conciliazione può rinunciare a esigere una tassa di procedura per le procedure di conciliazione aperte da un cliente in modo palesemente abusivo.

<sup>2</sup> L'organo di conciliazione fattura alle parti la tassa di trattamento e le tasse di procedura. Se la fattura è contestata o non pagata, la PostCom emana una decisione.

**Art. 66** Vigilanza sull'organo di conciliazione

<sup>1</sup> La PostCom vigila sull'organo di conciliazione.

<sup>2</sup> Se vi è il sospetto che l'organo di conciliazione non rispetti i suoi obblighi, la PostCom procede a una verifica. L'organo di conciliazione deve fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica. Se la verifica consente di stabilire che gli

<sup>5</sup> RS 311.0

obblighi non sono rispettati o non lo sono più, l'organo di conciliazione ne assume le spese.

<sup>3</sup> Se accerta che l'organo di conciliazione non rispetta i propri obblighi, la PostCom può:

- a. esigere che l'organo di conciliazione ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione; in tal caso l'organo di conciliazione comunica alla PostCom le disposizioni prese;
- b. stipulare, mediante decisione, oneri nel contratto di diritto amministrativo;
- c. limitare, sospendere o rescindere, mediante decisione, il contratto di diritto amministrativo.

<sup>4</sup> Se l'organo di conciliazione cessa qualsiasi attività o fa fallimento, la PostCom rescinde il contratto.

<sup>5</sup> La PostCom può rescindere il contratto se ciò è necessario per tutelare interessi pubblici preponderanti e se sono cambiate le condizioni di diritto o di fatto.

## **Capitolo 7: Cassette delle lettere e impianti di cassette delle lettere**

**Art. 67**            Obbligo di installare una cassetta delle lettere o un impianto di cassette delle lettere, intestazione e dimensioni

<sup>1</sup> Il proprietario di un immobile deve installare, a proprie spese, una cassetta delle lettere o un impianto di cassette delle lettere con libero accesso per la distribuzione di invii postali.

<sup>2</sup> La cassetta delle lettere è munita di uno scomparto per le lettere con fessura e di uno scomparto di deposito. Le dimensioni minime sono stabilite nell'allegato.

<sup>3</sup> Sulle cassette delle lettere devono figurare, ben leggibili, il nome e cognome del proprietario dell'abitazione o dell'immobile oppure la ditta.

**Art. 68**            Ubicazione

<sup>1</sup> La cassetta delle lettere deve essere collocata ai confini della proprietà, nei pressi dell'accesso all'abitazione generalmente utilizzato.

<sup>2</sup> Se vi sono più cassette delle lettere per lo stesso numero civico, queste devono essere ubicate nello stesso punto. Se risultano possibili ubicazioni diverse, la scelta deve cadere su quella più vicina alla strada.

<sup>3</sup> Nel caso di abitazioni plurifamiliari e di edifici adibiti ad uso commerciale, l'impianto di cassette delle lettere può essere collocato nel perimetro di accesso alla casa, se è possibile raggiungerlo dalla strada.

<sup>4</sup> Nel caso di grossi complessi architettonici costituiti da case di villeggiatura e per il fine settimana, va installato un impianto centrale di cassette delle lettere all'ingresso del complesso.

**Art. 69** Eccezioni

<sup>1</sup> Sono ammesse eccezioni alle disposizioni relative all'ubicazione se l'attuazione di tali disposizioni:

- a. tenuto conto dello stato di salute del proprietario dell'abitazione o dell'immobile, comporta per quest'ultimo disagi eccessivi;
- b. pregiudica l'estetica di edifici che l'autorità ha designato come degni di protezione.

<sup>2</sup> La Posta e il proprietario di un immobile possono stipulare un accordo in cui si deroghi alle disposizioni di cui all'articolo 68. In questi casi, la Posta deve consultare gli altri fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio nella zona.

**Capitolo 8: Francobolli speciali con e senza supplemento sul prezzo di vendita****Art. 70** Principio

La Posta può emettere francobolli speciali con o senza supplemento sul prezzo di vendita (supplemento).

**Art. 71** Richiesta di emissione di francobolli speciali con supplemento

Le organizzazioni dedite a compiti d'interesse nazionale culturale, sociale o dell'assistenza ai minori possono chiedere alla Posta di emettere francobolli speciali con supplemento.

**Art. 72** Impiego dei contributi

<sup>1</sup> La Posta stipula con le organizzazioni di cui all'articolo 71 contratti concernenti l'impiego dei ricavi realizzati con la vendita dei francobolli speciali.

<sup>2</sup> Nei contratti va stabilito l'importo destinato alle singole organizzazioni.

<sup>3</sup> I contratti devono essere approvati dal DATEC.

**Art. 73** Emissione di francobolli speciali con supplemento per manifestazioni particolari

Per manifestazioni particolari, segnatamente esposizioni filateliche nazionali o internazionali, la Posta può emettere francobolli speciali con supplemento.

**Art. 74** Emissione di francobolli speciali senza supplemento

<sup>1</sup> La Posta può emettere francobolli speciali senza supplemento, in particolare:

- a. nell'ambito di importanti manifestazioni nazionali o internazionali, in occasione di iniziative di enti nazionali o internazionali, nonché a favore di organizzazioni di notevole interesse pubblico;

- b. per veicolare l'apporto fornito dalla Svizzera a opere e istituzioni internazionali di carattere sociale o culturale;
- c. per commemorare personalità svizzere ed estere decedute.

<sup>2</sup> Le richieste vanno inoltrate tempestivamente alla Posta; questa prende una decisione definitiva in merito.

<sup>3</sup> I richiedenti non possono far valere pretese finanziarie.

## Capitolo 9: Emolumenti e tasse di vigilanza

### Art. 75 Tasse amministrative

<sup>1</sup> La PostCom riscuote per la propria attività tasse amministrative a copertura dei costi, in particolare per:

- a. la notifica dei fornitori e la verifica delle prove necessarie a tal fine;
- b. le prestazioni e le decisioni relative all'accesso agli impianti di caselle postali, allo scambio di dati e alla vigilanza sulla fornitura del servizio universale nel settore dei servizi postali.

<sup>2</sup> Deve pagare una tassa amministrativa chi occasiona una decisione o domanda una prestazione. La tassa è calcolata in funzione dell'onere causato.

<sup>3</sup> La PostCom emana un regolamento sugli emolumenti che deve essere approvato dal DATEC.

<sup>4</sup> Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>6</sup> sugli emolumenti.

### Art. 76 Tasse di vigilanza

<sup>1</sup> Per coprire i costi di vigilanza generali non coperti dalle entrate provenienti dagli emolumenti, la PostCom riscuote ogni anno da ciascun fornitore una tassa di vigilanza proporzionale per la sua attività di vigilanza.

<sup>2</sup> La tassa di vigilanza è calcolata in funzione delle indicazioni che tutti i fornitori di cui all'articolo 3 presentano ogni anno alla PostCom secondo l'articolo 53 capoverso 2 lettera a.

### Art. 77 Inizio e fine dell'assoggettamento

<sup>1</sup> L'assoggettamento inizia con la notifica dell'avvio dell'attività e termina con la cessazione dell'attività.

<sup>2</sup> Se l'obbligo di pagare la tassa di vigilanza non inizia o termina con l'anno contabile, la tassa di vigilanza è dovuta pro rata temporis.

<sup>6</sup> RS 172.041.1

**Art. 78** Fatturazione, esigibilità, differimento e prescrizione

<sup>1</sup> La PostCom emette fatture per riscuotere la tassa di vigilanza.

<sup>2</sup> Se i fornitori contestano la fattura loro indirizzata, la PostCom emana una decisione.

<sup>3</sup> L'esigibilità, il differimento e la prescrizione sono retti dalle disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>7</sup> sugli emolumenti.

**Capitolo 10: Relazioni internazionali****Art. 79**

<sup>1</sup> Il DATEC può concludere accordi internazionali, dal contenuto tecnico e amministrativo, che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> L'UFCOM prepara le decisioni del Consiglio federale concernenti la conclusione di accordi internazionali.

<sup>3</sup> L'UFCOM rappresenta la Svizzera nelle organizzazioni internazionali o assicura il coordinamento di tale rappresentanza.

**Capitolo 11: Disposizioni finali****Art. 80** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> I fornitori che, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, dispongono di una concessione, risultano notificati o non sono soggetti all'obbligo di concessione o notifica devono notificarsi presso la PostCom entro due mesi.

<sup>2</sup> Le richieste di annullamento delle concessioni rilasciate in virtù dell'articolo 5 della legge del 30 aprile 1997<sup>8</sup> sulle poste devono essere presentate al DATEC entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Le richieste sono trattate gratuitamente.

<sup>3</sup> Per il 2012, le richieste per la concessione di una riduzione per la distribuzione di giornali e periodici secondo l'articolo 36 sono trattate conformemente al diritto anteriore.

<sup>4</sup> Per il 2012, la Posta deve presentare l'esposizione dei costi del servizio universale secondo le esigenze legali nonché il rapporto di cui all'articolo 54 conformemente al diritto anteriore.

<sup>5</sup> Entro 15 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, la PostCom istituisce un organo di conciliazione o affida tale incarico a terzi.

<sup>7</sup> RS 172.041.1

<sup>8</sup> RU 1997 2452, 2000 2355, 2003 4297, 2006 2197, 2007 5645

**Art. 81** Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>9</sup> sulle poste;
- b. l'ordinanza del DATEC del 18 marzo 1998<sup>10</sup> concernente l'ordinanza sulle poste.

**Art. 82** Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

**1. Ordinanza del 13 novembre 1962<sup>11</sup> sulle norme della circolazione stradale**

*Art. 91a cpv. 1 lett. f*

<sup>1</sup> Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

- f. i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera nell'ambito dell'obbligo di fornire il servizio universale (art. 13 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste)

*Art. 92 cpv. 2 lett. a e f, nonché cpv. 4*

<sup>2</sup> I permessi sono rilasciati per le seguenti corse:

- a. per il trasporto di invii postali su mandato della Posta Svizzera e nell'ambito dell'obbligo a carico di quest'ultima di fornire il servizio universale (art. 13 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste);
- f. per il trasporto di invii postali del servizio universale da parte dei fornitori o su loro incarico (art. 4 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste).

<sup>4</sup> Il Cantone di stanza oppure quello nel quale il viaggio assoggettato al permesso inizia rilascia il permesso, che è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non tocca il suo territorio. Per i veicoli della Confederazione e per le corse di cui al capoverso 2 lettera f il permesso è rilasciato dall'USTRA.

**2. Ordinanza del 7 novembre 2007<sup>12</sup> sugli emolumenti USTRA**

*Allegato, n. 2*

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali

2 Conferimento o diniego di autorizzazioni per corse effettuate la notte e la domenica (art. 92 cpv. 4 ONC)

<sup>9</sup> RS 783.01

<sup>10</sup> RS 783.011

<sup>11</sup> RS 741.11

<sup>12</sup> RS 172.047.40

### 3. Ordinanza del 6 dicembre 1999<sup>13</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

*Art. 5 cpv. 2 lett. b*

*Abrogata*

*Art. 11 cpv. 1, 2 lett. c, f e g*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è l'autorità competente in materia di telecomunicazioni, di comunicazione elettronica di massa e individuale, nonché per il settore postale.

<sup>2</sup> Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- c. garantire a livello nazionale il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.

<sup>3</sup> Per conseguire tali obiettivi, l'UFCOM svolge le seguenti funzioni:

- f. prepara le decisioni per una politica coerente nel settore dei servizi postali;
- g. svolge i compiti assegnatigli nell'ambito della promozione indiretta della stampa.

*Art. 14 Commissione delle poste*

Sul piano amministrativo, la Commissione delle poste (art. 20 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste) è aggregata alla Segreteria generale.

**Art. 83** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2012.

... In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: ....

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

<sup>13</sup> RS 172.217.1

*Allegato*

(art. 67 cpv. 2)

Lo scomparto per le lettere e quello di deposito devono avere le seguenti dimensioni minime:

	Scomparto per le lettere				Scomparto di deposito			
	altezza	larghezza	profondità	fessura	altezza	larghezza	profondità	fessura
orizzontale	10	25	35,5	25 × 2,5	15	25	35,5	15 × 25
trasversale	10	35,5	25	35,5 × 2,5	15	35,5	25	15 × 35,5
verticale	35,5	25	10*	25 × 2,5	35,5	25	15	35,5 × 25

\* In caso di scomparti per le lettere e di deposito combinati di tipo verticale, 8 cm

